

Circolare:

## Il procedimento notificatorio nei territori colpiti da calamità naturali

Il Procedimento notificatorio viene regolato da diverse norme che devono essere applicate nell'ambito delle diverse circostanze cui il Messo Comunale si trova nel consegnare un atto ad un destinatario.

L'applicazione delle norme non viene derogata nel caso di notificazione di atti in territori colpiti da calamità naturali. In questi casi la residenza civilistica risulterà essere quella provvisoria.

Di seguito si riportano alcuni esempi ove le circostanze accertate dal Messo Comunale o dall'Agente Notificatore si riferiscano a territori colpiti da calamità naturali. Si ricorda che resta **fondamentale** riportare **nella relata di notifica** le circostanze per le quali si procede alla notifica ad un indirizzo diverso riportato in atti.

**Nel caso trovassi destinatari degli atti nella tendopoli applicherei tutte le modalità come se li trovassi nella propria abitazione, in cui hanno la residenza. Sarebbe la procedura corretta? Nella relata dovrei scrivere l'indirizzo in cui si trova la tendopoli?**

La notificazione si esegue di norma presso la residenza del destinatario. Tuttavia quando si parla di residenza, non s'intende la residenza anagrafica (art. 139 c.p.c.), ma ci si riferisce al concetto civilistico di residenza e cioè al luogo in cui il destinatario ha la propria dimora abituale.

Poiché la residenza anagrafica viene concessa in base allo stesso requisito, nella maggior parte dei casi la residenza effettiva coincide con la residenza anagrafica. Tuttavia, capita spesso che il destinatario si sia allontanato dal luogo di registrazione anagrafica e non abbia comunicato la nuova residenza. Ciò non impedisce di eseguire la notificazione nel luogo di effettiva dimora abituale, precisando la circostanza nella relata di notificazione.

Sarà quindi possibile eseguire la notificazione facendo riferimento a un indirizzo diverso da quello anagrafico e quindi anche presso la tenda allestita in seguito all'evento tellurico, identificando la nuova abitazione, pure se provvisoria, con l'indirizzo che individua la tenda del destinatario, precisando la situazione in relata.

**Nel caso fosse in strutture ricettive al di fuori del mio comune come posso notificare? Devo inoltrare l'atto ai MESSI COMUNALI del comune in cui si trova?**

In questo caso sarebbe necessario redigere una relata negativa, dalla quale risulti il motivo della mancata consegna presso la residenza e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario, come previsto dall'art. 148 c.p.c., precisando l'indirizzo presso cui risulta abitare il destinatario nel comune ove è localizzata la struttura ricettiva. Diciamo che anche se si tratta di allontanamento prevedibilmente provvisorio, tuttavia siamo in una situazione in cui c'è un vero e proprio trasferimento dall'abitazione indicata in atti e quindi la nuova sistemazione può essere considerata come nuova dimora abituale.

In questo caso la notificazione dovrebbe essere eseguita dal Messo Comunale del comune ove abita attualmente il destinatario.

Nel caso gli atti fossero destinati a persone che non sono nelle strutture e nemmeno nelle tendopoli e sono residenti in abitazioni nelle zone rosse come posso procedere? Nelle zone rosse non posso accedervi, devo applicare sempre il 143 c.p.c. o l'art. 60 lett e) del DPR 600/1973?

In questo caso, visto che nelle zone rosse non entra non solo il Messo Comunale, ma neppure il destinatario, non avendo alcun luogo presso cui lo stesso risulti reperibile, si ricorrerà alla procedura di notificazione degli irreperibili assoluti, riportando in relata le ricerche effettuate che non hanno consentito di rintracciare il destinatario presso alcun recapito. In questo caso si notificherà ai sensi dell'art. 143 c.p.c. o dell'art. 60 lett e) DPR 600/1973 a seconda del tipo di atto.

Nel caso gli atti fossero destinati a persone residenti in abitazioni inagibili ma fuori dalle zone rosse. Come posso procedere? Mi reco sul luogo e vedo se hanno una tenda nei dintorni della loro abitazione? In questo caso che indirizzo posso mettere in relata?

Poiché i destinatari non possono vivere nella loro abitazione, bisognerebbe capire nel caso specifico, dove risultino rintracciabili per le pubbliche autorità. Presso l'amministrazione comunale o presso la Protezione Civile o presso l'Ufficio Territoriale del Governo (ex Prefettura) dovrebbero esserci degli elenchi che consentano di reperire i cittadini, con l'indicazione del luogo che attualmente li accoglie.

Se non si reperiscono indicazioni in tal senso, bisognerebbe fare riferimento alla situazione che si è riscontrata in loco e se ci sono indicazioni sull'inagibilità dell'edificio se ne potrà dare atto in relata al fine di giustificare la ricerca del destinatario altrove, compresa una eventuale tenda nelle vicinanze della casa. Se tale tenda sarà individuata come attuale abitazione del destinatario, la notifica potrà essere eseguita in loco.

E' fondamentale, comunque, che in relata sia dato atto della situazione riscontrata dal Messo Comunale e del risultato delle ricerche. Tale relazione consentirà di individuare una diversa collocazione dell'abitazione e se la tenda è nel giardino della casa, specificando pure questo particolare.

Se dopo queste ricerche il destinatario non risulta essere rintracciabile si dovrà ricorrere al procedimento di notifica degli irreperibili assoluti.

Agosto 2012